


DELIBERAZIONE N. 8 DEL 29 DICEMBRE 2009

Oggetto: Regolamento di organizzazione della Funzione Affari Legali di Agecontrol S.p.A.



VISTO lo statuto di Agecontrol S.p.A., ed in particolare l'art. 11, come modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 28 maggio 2009;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 3 luglio 2009, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico *pro tempore* di Agecontrol, giusta deliberazione del Commissario straordinario di AGEA n. 10 del 3 luglio 2009;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico *pro tempore* dal vigente statuto di Agecontrol;

VISTA la legge 29 aprile 2005, n. 71, che ha attribuito ad Agecontrol la potestà amministrativa sanzionatoria di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in ordine alle violazioni amministrative previste dal decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306;

CONSIDERATO che la Funzione Legale patrocina la Società in tutte le cause in cui Agecontrol è parte e, in particolare, nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTA la deliberazione n. 3 dell'8 ottobre 2009, con la quale è stata riorganizzata l'Area Ispettiva di Agecontrol in considerazione delle mutate esigenze operative connesse ai compiti di controllo affidati alla Società da AGEA quale Autorità di *Audit* del programma operativo nazionale relativo al Fondo Europeo per la Pesca di cui al Reg. (CE) n. 1198 del 2006;



VISTA la nota assunta al protocollo di Agecontrol in data 1° dicembre 2009 con il n. 27012, con la quale il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha invitato Agecontrol a dare piena attuazione al regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'adunanza del 28 ottobre 2004, relativo allo *status* degli avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3, comma 4, lettera b) del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e parte integrante della presente delibera;

CONSIDERATO che della Funzione Legale di Agecontrol fanno parte avvocati iscritti nel suddetto elenco;

RILEVATA la necessità di riorganizzare la Funzione Legale di Agecontrol in considerazione dei nuovi compiti istituzionali attribuiti alla Società nonché di adeguare l'ordinamento della Funzione medesima alle prescrizioni del regolamento, parte integrante della presente delibera, relativo allo *status* degli avvocati iscritti nell'elenco speciale;

SENTITO il Collegio Sindacale;

L'Amministratore Unico pro tempore di Agecontrol S.p.A.

delibera

di approvare il seguente

**"Regolamento di organizzazione della Funzione Affari Legali
di Agecontrol S.p.A.":**

Articolo 1 - Istituzione.

1. E' istituita, in *staff* al legale rappresentante della Società, la Funzione Affari Legali di Agecontrol S.p.A.
2. La Funzione Affari Legali è autonoma rispetto agli apparati amministrativo e ispettivo della Società.

3. Detta Funzione è fornita di personale di supporto, di strumentazione tecnica e di studio e di ogni altro mezzo necessario all'esercizio dell'attività professionale, adeguato e proporzionato al tipo e alla quantità di affari alla stessa affidati.



Articolo 2 - Compiti.

1. Compito principale della Funzione Affari Legali è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi di Agecontrol attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio della Società.
2. Alla Funzione Affari Legali sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
3. Alla suddetta Funzione è conferita procura generale alle liti perché rappresenti e difenda la Società in tutte le cause, promosse o da promuovere, come attrice, convenuta, ricorrente, resistente e in qualsiasi altra veste processuale, in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile della Società), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali. La Funzione Affari Legali di Agecontrol, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse della Società, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati ad Agecontrol quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a



singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicilio, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

4. La Funzione Affari Legali di Agecontrol patrocina e difende gli amministratori e i dipendenti della Società nei giudizi civili, amministrativi o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Società.

Articolo 3 - Ulteriori attività.

1. Oltre all'attività giudiziale, gli Avvocati della Funzione Affari Legali di Agecontrol sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla tariffa professionale di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 ed, in particolare, attività di consulenza al legale rappresentante della Società con la formulazione di pareri.
2. Gli Avvocati della Funzione Affari Legali di Agecontrol sono altresì tenuti a:
 - redigere contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la collaborazione delle Funzioni interessate e su espressa autorizzazione del legale rappresentante della Società;



- predisporre risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite, d'intesa e con la collaborazione delle Funzioni interessate e su espressa autorizzazione del legale rappresentante della Società;
 - predisporre transazioni giudiziali o stragiudiziali, su richiesta delle Funzioni interessate, che a tale scopo devono fornire tutta la relativa documentazione, e su espressa autorizzazione del legale rappresentante della Società;
 - recuperare i crediti vantati dalla Società, su richiesta delle Funzioni interessate, che a tale scopo devono fornire tutta la relativa documentazione, e su espressa autorizzazione del legale rappresentante della Società.
3. I pareri legali vengono resi dalla Funzione Affari Legali di Agecontrol su richiesta scritta del Dirigente della competente Funzione, articolata in quesiti puntuali e corredata di tutta la relativa documentazione. Detti pareri vengono pubblicati su *intranet*.

Articolo 4 - Composizione della Funzione Affari Legali.

1. Della Funzione Affari Legali di Agecontrol fanno parte avvocati e personale amministrativo di supporto ai primi, in numero rapportato alle esigenze funzionali.
2. Gli Avvocati che prestano servizio presso la Funzione sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Roma ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b) del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, con oneri economici a carico della Società.



Articolo 5 - Avvocati in servizio presso la Funzione Affari Legali.

1. Gli Avvocati che prestano servizio presso la Funzione Affari Legali sono inseriti in un ruolo distinto da quello amministrativo e da quello ispettivo.
2. In forza dell'entrata in vigore del presente regolamento, parte integrante della presente delibera, con appositi e separati provvedimenti il legale rappresentante della Società adegua i trattamenti economici degli Avvocati della Funzione Affari Legali con effetti a far data dalla costituzione dei rispettivi rapporti di lavoro.
3. Con i medesimi provvedimenti il legale rappresentante della Società riconosce le competenze e gli onorari di cui all'art. 7 del presente regolamento relativi all'attività professionale svolta sino alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, dando mandato alle competenti Funzioni di liquidare le suddette spettanze.
4. La prestazione di lavoro degli Avvocati della Funzione Affari Legali non è soggetta a vincoli di orario.
5. Agli Avvocati che prestano servizio presso la Funzione Affari Legali è garantita adeguata copertura assicurativa per responsabilità professionale, con oneri economici a carico della Società.
6. La valutazione dell'attività professionale svolta dagli Avvocati della Funzione Affari Legali compete esclusivamente al legale rappresentante *pro tempore* della Società.

Articolo 6 - Dirigente della Funzione Affari Legali.

1. Alla direzione della Funzione Affari Legali di Agecontrol è posto un Avvocato iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 3, comma 4, lettera b) del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, che, rispetto agli altri

Avvocati in servizio presso la Funzione, svolge funzioni di coordinamento quale *primus inter pares*.



2. Nel quadro dei compiti e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, il Dirigente della Funzione Affari Legali:
 - a) determina le direttive inerenti la trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
 - b) sovrintende all'organizzazione della Funzione Affari Legali, impartendo le opportune istruzioni;
 - c) assegna agli Avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva della Funzione, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli Avvocati;
 - d) riferisce annualmente al legale rappresentante della Società sull'attività svolta, presentando apposita relazione;
 - e) esprime parere al legale rappresentante della Società, sentite le competenti Funzioni, in merito all'instaurazione di liti attive o passive nonché agli atti di transazione e alle rinunce nei contenziosi avviati;
 - f) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura ed esercita i poteri di spesa nei limiti delle proprie competenze;
 - g) emette pareri di congruità sulle parcelle dei professionisti incaricati.

Articolo 7 - Competenze ed onorari.

1. Oltre al trattamento economico previsto dai rispettivi contratti individuali di lavoro, agli Avvocati in servizio presso la Funzione Affari Legali sono



riconosciuti dalla Società, nei limiti percentuali stabiliti con apposito e separato provvedimento del legale rappresentante *pro tempore*, le competenze e gli onorari indicati nelle sentenze favorevoli ad Agecontrol in controversie, patrocinata anche in co-mandato dagli Avvocati medesimi, giurisdizionali civili, amministrative o tributarie, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Per sentenze favorevoli alla Società si intendono quelle che, in ogni fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, del rito del lavoro, del processo amministrativo, ed in ogni grado, di appello nonché delle giurisdizioni superiori, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
 - sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
 - sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie.
- Rientrano in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, ovvero che respingono le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
 - sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.



Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande della Società (a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo, dichiarazione tardiva di credito, opposizione allo stato passivo, azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli alla Società in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

2. Le competenti Funzioni della Società liquidano le competenze e gli onorari degli Avvocati in servizio presso la Funzione Affari Legali sulla base delle notule o dei prospetti dagli stessi presentati in conformità alla tariffa professionale forense di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585.
3. La Società può disporre opportune forme di controllo su tutte le pratiche trattate dalla Funzione Affari Legali e può richiedere l'apposizione del visto di liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sulle notule o sui prospetti predisposti dagli Avvocati che prestano servizio presso detta Funzione.

Articolo 8 - Incarichi ad avvocati del libero foro e ad altri professionisti.

1. È facoltà del Dirigente della Funzione Affari Legali, in relazione alla particolare complessità della controversia e all'eccessivo carico di lavoro che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, richiedere al legale rappresentante della Società di conferire mandato *ad litem*,



congiuntamente con il Dirigente medesimo, ad uno o più avvocati del libero foro, specialisti nel settore e docenti universitari.

2. La Funzione Affari Legali segue l'evolversi dei contenziosi, istruendo i legali esterni sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione delle vertenze e autorizzando la liquidazione delle competenze professionali nel rispetto della tariffa vigente.
3. Il Dirigente della Funzione Affari Legali può altresì richiedere al legale rappresentante della Società di nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti alla Società sia esterni ad essa, tanto per la fase giudiziale quanto per la fase stragiudiziale delle controversie.

Articolo 9 - Dovere di collaborazione delle Funzioni della Società

Le competenti Funzioni della Società sono tenute a fornire alla Funzione Affari Legali, entro i termini dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario ai fini dell'adempimento dei compiti istituzionali.

Articolo 10 - Pratica forense e tirocini formativi.

Presso la Funzione Affari Legali può essere compiuta la pratica forense prevista ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

Presso la Funzione Affari Legali possono altresì essere svolti tirocini formativi e altre forme di collaborazione volte a sviluppare competenze professionali in ambito giuridico da parte di risorse in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o dell'equipollente laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza.



Articolo 11 - Disposizione di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

La presente deliberazione, in uno con il regolamento allegato, è immediatamente esecutiva e viene trasmessa alla Direzione Generale per gli adempimenti di competenza.

L'Amministratore Unico *pro tempore*

(Alberto Migliorini)